



**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DEI FONDI DESTINATI ALLE
INIZIATIVE E ALLE ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA**

EMANATO CON D.R. N. 170 DEL 26 MARZO 2009
MODIFICATO CON D.R. N. 131 DEL 7 MAGGIO 2020

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'utilizzazione dei fondi destinati alle iniziative e alle attività culturali e sociali degli studenti di cui alla legge 3 agosto 1985, n. 429.
2. Esso è adottato nell'ambito dell'autonomia regolamentare sancita dallo Statuto e recepisce le linee stabilite dal D.M. 15 ottobre 1986 *“Regolamento di esecuzione della legge 3 agosto 1985, n. 429, recante norme per la gestione dei contributi versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori”*.

Articolo 2

Fondi

1. Le iniziative ed attività culturali e sociali degli studenti sono finanziate annualmente con i fondi rivenienti – nella misura del 50% – dai contributi versati dagli studenti e risultanti in bilancio alla data di pubblicazione del bando.

Articolo 3

Destinatari dei contributi

1. Possono presentare domanda di assegnazione dei contributi gli studenti iscritti all'Università degli Studi della Basilicata e precisamente:
 - a) associazioni studentesche iscritte all'apposito Albo dell'Ateneo, composte da un minimo di venticinque studenti, che hanno rappresentanze nei Consigli delle Strutture Primarie;
 - b) associazioni studentesche iscritte all'apposito Albo dell'Ateneo che abbiano come associati almeno cinquanta studenti in corso o fuori corso da non più di un anno;
 - c) gruppi di studenti composti da almeno cinquanta studenti in corso o fuori corso da non più di un anno, che non siano iscritti alle associazioni di cui alle lettere a) e b) e che non abbiano aderito ad altri gruppi destinatari.

Articolo 4

**Commissione per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative e attività
culturali e sociali degli studenti**

1. Per l'utilizzazione dei fondi destinati alle iniziative e alle attività culturali e sociali



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

degli studenti è costituita una apposita commissione denominata “Commissione per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative e attività culturali e sociali degli studenti”, nominata dal Consiglio di Amministrazione.

2. La Commissione è composta dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione e da un pari numero di docenti scelti dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti. Il Presidente è eletto nel proprio seno dalla Commissione fra i rappresentanti dei docenti.
3. La durata del mandato di componente della Commissione coincide con la durata del mandato di componente del Consiglio di Amministrazione.
4. La Commissione opera validamente se presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 5

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. I **criteri** di massima per la distribuzione del fondo disponibile in bilancio sono determinati dalla Commissione **entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno.**
2. Il **bando** per il finanziamento delle iniziative e attività culturali e sociali degli studenti, predisposto sulla base dei criteri determinati dalla Commissione, è emanato, con Decreto Rettorale, **entro e non oltre il 1° marzo di ciascun anno.** Lo stesso è reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e inserimento nel sito web dell'Ateneo.
3. Le **richieste** di finanziamento devono essere presentate **entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno.**
4. Le richieste di finanziamento, a pena di esclusione, devono essere redatte secondo quanto prescritto nel bando e devono contenere:
 - a) l'indicazione dettagliata delle iniziative e delle attività per le quali si chiede il contributo, dei periodi di svolgimento e delle modalità di pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti;
 - b) l'indicazione dei soggetti partecipanti, ove previsti (ospiti, artisti, esperti, etc...);
 - c) il preventivo di spesa per ciascuna iniziativa e attività, che dovrà essere redatto indicando analiticamente tutte le voci di spesa;
 - d) la designazione di un delegato e di un supplente, quali responsabili nei confronti dell'Università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione delle iniziative e delle attività.
5. Le richieste di finanziamento devono contenere, altresì, l'indicazione degli eventuali contributi concessi da Enti esterni, specificandone l'ammontare e la provenienza.
6. Le iniziative e le attività, oltre a prevedere il patrocinio dell'Ateneo, potranno prevedere anche il patrocinio degli eventuali Enti finanziatori esterni.



Articolo 6

Spese non finanziabili

1. Non è previsto il finanziamento per attività ricreative e sportive, nonché per gite e viaggi di istruzione.
2. Non sono ammesse, altresì, spese per la realizzazione di rinfreschi, coffee break e gadget.

Articolo 7

Valutazione delle iniziative e attribuzione dei contributi

1. **Entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno**, la Commissione, nei limiti della disponibilità dei fondi, delibera sulle richieste presentate.
2. Le richieste saranno valutate individualmente e comparate tra di loro, attribuendo un punteggio in base:
 - a) al valore aggregativo, all'opportunità di crescita culturale, ai caratteri di innovazione e di sostenibilità della proposta progettuale;
 - b) alla coerenza tra il progetto e il piano finanziario proposto per la sua attuazione;
 - c) alla qualità dell'integrazione e/o del coordinamento con altri progetti candidati da altre associazioni o gruppi di studenti, rientranti nelle tipologie riportate nell'art. 3;
 - d) alla possibilità di fruizione dell'iniziativa o dell'attività da parte della comunità universitaria e non.
3. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei criteri indicati al comma 2, le modalità di attribuzione del punteggio, il punteggio complessivo minimo necessario per accedere al finanziamento e i criteri per la quantificazione del finanziamento da attribuire a ciascuna iniziativa o attività sono specificati nel bando.
4. La Commissione, in aggiunta ai criteri indicati al comma 2, può stabilire, in sede di predisposizione del bando, ulteriori criteri di valutazione delle iniziative e delle attività con particolare riguardo al tema da svolgere, al periodo dell'anno e alla sede in cui saranno realizzate. In tal caso è previsto un punteggio aggiuntivo, che non può essere superiore al 10% del punteggio complessivo massimo attribuibile.
5. Il contributo assegnato ad un singolo destinatario non può superare il 30% dei fondi disponibili.

Articolo 8

Piano di ripartizione e pubblicità

1. Il piano di ripartizione dei finanziamenti per le varie iniziative e attività, deliberato dalla Commissione, è approvato con Decreto Rettorale ed è reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e inserimento nel sito web dell'Ateneo.
2. Le determinazioni adottate dalla Commissione saranno, comunque, rese note agli interessati mediante comunicazione scritta.



Articolo 9

Espletamento delle iniziative e delle attività e rendicontazione

1. Tutte le iniziative ed attività finanziate devono essere espletate nell'anno accademico cui si riferiscono (1° ottobre – 30 settembre).
2. Entro trenta giorni dalla conclusione dell'iniziativa o attività, e comunque **non oltre il 31 ottobre di ciascun anno accademico**, i delegati responsabili devono presentare una **relazione illustrativa** delle iniziative svolte e delle forme di pubblicità adottate, rendicontando analiticamente tutte le spese sostenute, conformemente al preventivo presentato.
3. La relazione di cui al precedente comma deve essere, altresì, allegata alla eventuale richiesta di finanziamento per l'anno successivo.
4. Nel caso in cui le iniziative e le attività finanziate non siano state svolte, in tutto o in parte, il delegato responsabile dovrà darne comunicazione scritta con le relative motivazioni.

Articolo 10

Erogazione dei contributi

1. Sulla base della ripartizione effettuata dalla Commissione, l'erogazione dei contributi, assegnati per ciascuna iniziativa o attività finanziata, sarà effettuata con le seguenti modalità:
 - a) il 50% del contributo sarà erogato almeno trenta giorni prima dell'avvio dell'iniziativa o dell'attività, su richiesta del delegato;
 - b) il restante 50% sarà erogato, nei limiti del finanziamento accordato e fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, a conclusione dell'iniziativa o dell'attività, a seguito della presentazione della documentazione di cui al precedente articolo 9, comma 2, e di valutazione positiva da parte della Commissione sugli aspetti qualitativi.
2. Per le piccole spese, che singolarmente non eccedono € 25,00 e nel limite massimo di € 100,00 per l'attuazione di ciascun piano di attività, il delegato responsabile è esentato, sotto la sua personale responsabilità, dall'obbligo di documentazione. In tale ipotesi il delegato responsabile dovrà dichiarare, ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, l'effettiva entità delle spese sostenute.
3. Nel caso in cui le iniziative e le attività finanziate non siano state svolte in tutto o in parte, la Commissione delibera in ordine alla riduzione del finanziamento per le parti non espletate.
4. Le quote di finanziamento non utilizzate incrementano le disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio dell'esercizio successivo.



Articolo 11
Sanzioni

1. Nei casi di mancata presentazione dei documenti giustificativi di spesa, di mancata restituzione degli importi non utilizzati o comunque in tutti i casi di grave violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, la Commissione potrà escludere l'associazione o il gruppo di studenti presentatori dell'iniziativa o dell'attività dalla fruizione di contributi per l'anno o gli anni successivi.
2. In ogni caso, l'Università si riserva di intraprendere le dovute azioni legali per tutto quanto possa arrecare danno o pregiudizio all'immagine e al patrimonio dell'Ateneo.

Articolo 12
Approvazione e modifiche

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi, sentito il Consiglio degli studenti, ed è emanato con Decreto Rettorale.
2. Eventuali modifiche saranno adottate con la medesima procedura.

Articolo 13
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.